

**REGOLAMENTO OBBLIGAZIONI**  
**BANCO POPOLARE S.C. SERIE 149 ZERO COUPON**  
**12.04.2010 – 12.04.2015**  
**ISIN IT0004576598**

- Articolo 1**  
**Importo e taglio delle Obbligazioni**  
**Lotto minimo**
- L'ammontare totale massimo dell'emissione oggetto del presente Regolamento è pari ad Euro 150.000.000 costituito da n.° 150.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (“**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’“**Obbligazione**”) emesse da Banco Popolare Società Cooperativa (l’“**Emittente**”), rappresentate da titoli al portatore.  
La sottoscrizione dovrà essere effettuata per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. 2 Obbligazioni (il “**Lotto Minimo**”).  
Le Obbligazioni sono denominate in Euro.
- Articolo 2**  
**Prezzo di emissione**
- Le Obbligazioni sono emesse il 12/04/2010 (“**Data di Emissione**”) sotto pari, per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione al prezzo di Euro 807,50 (“**Prezzo di Emissione**”). Il Prezzo di Emissione, è stato determinato prendendo a riferimento il tasso *Interest Rate Swap* (IRS) a cinque anni, maggiorato di uno spread tra i 170 e 185 bps..
- Articolo 3**  
**Godimento e Durata**
- Le Obbligazioni hanno godimento a far tempo dalla Data di Emissione (la “**Data di Godimento**”) e durata pari a cinque anni.
- Articolo 4**  
**Rimborso**
- Le Obbligazioni saranno rimborsate in data 12 aprile 2015 (la “**Data di Rimborso**”), in un’unica soluzione alla pari, vale a dire il 100% del Valore Nominale. Dalla Data di Scadenza le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Non è previsto il rimborso anticipato.
- Articolo 5**  
**Rendimento lordo**
- Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni.  
In base al Prezzo di Emissione, il rendimento a scadenza, al lordo degli oneri fiscali di cui al successivo art. 8, risulta del 4,364% (3,858% netto) ed è dato dalla differenza fra il Prezzo di Emissione ed il Valore Nominale. Tale differenza, che è liquidabile solo all’atto del rimborso, viene imputata “pro-rata temporis” secondo il regime di capitalizzazione composta giornaliera.
- Articolo 6**  
**Forma di circolazione**
- Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 58/98 (“**TUF**”) e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte

Titoli S.p.A.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del TUF e all'art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

#### **Articolo 7 Servizio del prestito**

La liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Ai fini del presente regolamento per “giorno lavorativo bancario” si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

#### **Articolo 8 Regime Fiscale**

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono sinteticamente alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Regolamento, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni per tutte le potenziali categorie di investitori, alcune delle quali potrebbero essere soggette a regimi speciali. Gli investitori sono pertanto tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale loro applicabile in relazione all'investimento in Obbligazioni.

Redditi di capitale: gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato – ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), salva la scelta dell'investitore di optare per il regime cosiddetto del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni, qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia e depositi le Obbligazioni presso un intermediario autorizzato; in questi casi, i proventi sulle Obbligazioni concorrono generalmente alla formazione della base imponibile dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) secondo le regole stabilite dal TUIR e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Regole particolari valgono poi per i soggetti non residenti in Italia.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, al netto di eventuali interessi maturati, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di Obbligazioni (art. 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR, come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 ed i regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) ed all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono generalmente alla formazione della relativa base imponibile ai fini dell'IRES secondo le regole stabilite dal TUIR e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche ai fini dell'IRAP.

Regole particolari valgono poi per gli investitori non residenti in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di Obbligazioni è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Tassa sui contratti di borsa: l'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Regolamento, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio: ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta Direttiva.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio: l'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro (o in alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, o alcuni territori - quali Jersey, Guernsey, Isola di Man, Antille Olandesi, British Virgin Islands, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, Montserrat, Anguilla e Aruba - con i quali siano stati raggiunti specifici accordi), gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

Sono a carico degli investitori ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad essi collegato.

**Articolo 9**  
**Quotazione e**  
**negoziazione**

Correntemente non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, né su alcun mercato secondario ("Sistema Multilaterale di Negoziazione") ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF.

L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di richiederne l'ammissione a quotazione presso i mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero Sistemi Multilaterali di Negoziazione, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie. In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati di qualsivoglia natura, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni con le modalità indicate all'art 12.

Il riacquisto dei titoli in circolazione avverrà a partire dal novantesimo giorno successivo alla Data di Emissione per il tramite di "Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.", brevemente chiamata "Banca Aletti & C. S.p.A." (società del Gruppo Banco Popolare) nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. Tale situazione potrebbe generare un conflitto di interessi.

La quotazione denaro delle Obbligazioni (i.e. il prezzo a cui Banca Aletti & C. S.p.A. si rende disponibile a riacquistare le Obbligazioni) dipenderà dalla loro durata residua al momento della proposta di riacquisto, nonché dal rating della Banca e dalle condizioni di liquidità sul mercato vigenti al momento della proposta di negoziazione. Banca Aletti, in qualità negoziatore del gruppo Banco Popolare, si avvale di modelli di *pricing* sviluppati internamente al Gruppo Banco Popolare secondo algoritmi standard di mercato ed alimentati da dati forniti in tempo reale dai maggiori infoprovider.

I tassi di attualizzazione utilizzati per la definizione del prezzo al quale Banca Aletti è disponibile al riacquisto delle Obbligazioni, sono i tassi correnti di mercato *interest rate swap* (IRS) per la scadenza residua del titolo, rettificati per lo spread implicito del titolo al momento dell'emissione, vale a dire tra i 170 e 185 bps. Viene poi applicato da Banca Aletti uno spread denaro/lettera (prezzo di riacquisto/rivendita) modulato in base alla tipologia dello strumento finanziario e alla vita residua. L'Emittente si impegna a far sì che Banca Aletti proponga quotazioni in danaro per le Obbligazioni con uno spread fino ad un massimo di 0,40%.

**Articolo 10**  
**Termini di**  
**prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono nel termine di dieci anni dalla Data di Rimborso.

**Articolo 11**  
**Fondo**  
**Interbancario di**  
**Tutela dei Depositi**

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**Articolo 12**  
**Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)).

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire tramite lettera raccomandata all'indirizzo dell'Emittente di seguito indicato  
Banco Popolare Società Cooperativa,  
piazza Nogara, n. 2 – 37121 Verona

**Articolo 13**  
**Legge applicabile e foro competente**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni e/o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

**Articolo 14**  
**Modifiche al Regolamento**

Senza necessità del preventivo assenso dei titolari delle Obbligazioni, l'Emittente potrà apportare al presente regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei portatori delle Obbligazioni. Le modifiche al presente Regolamento verranno rese note ai sottoscrittori per il tramite di un apposito avviso diffuso sul sito dell'Emittente ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)) con contestuale trasmissione dello stesso a Consob.

**Articolo 15**  
**Estinzione anticipata parziale**

È consentita all'Emittente l'estinzione anticipata parziale, limitatamente alle Obbligazioni riacquistate dall'Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla Data di Emissione.

**Articolo 16**  
**Status dei Titoli**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate della Banca e sono parimenti ordinate (*pari passu*) tra loro e con altre obbligazioni non assistite da garanzie reali dell'Emittente.

**Articolo 16**  
**Varie**

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente.